

**Le «quote» tra "egualianza sostanziale" ed "egualianza apparente".
Noterelle su uno spunto di Rosanna Tosi**

di Antonio D'Aloia *

(25 gennaio 2003)

Per Rosanna Tosi, voglio subito prendere le mosse dalla parte finale e "decisiva" del suo intervento (*Le "quote", o dell'egualianza apparente*, 9 gennaio 2003), «le quote sono un mezzo inadeguato al raggiungimento del fine costituzionalmente imposto», che è quello dell'art. 3, comma 2, Cost. Secondo questa ricostruzione, "il sistema delle quote non rimuove alcun ostacolo sociale ed economico, semplicemente si limita ad introdurre un artificio, che nasconde gli ostacoli invece di rimuoverli"; Sarebbe in definitiva, riprendendo ancora le sue parole, una forma di "egualianza apparente", «derogatoria rispetto alle vie maestre dell'egualianza sostanziale».

Questa conclusione non mi convince, nonostante su molti degli argomenti usati sia completamente d'accordo.

In particolare, è senz'altro da condividere l'assunto secondo cui il problema della scarsa partecipazione femminile alla politica, e, in senso più ampio, della posizione (ancora) oggettivamente debole delle donne sul piano economico-sociale, non può essere ridotto ad una questione numerica. Gli "ostacoli di fatto" esigono qui politiche di rimozione adeguate alla loro complessità, al loro essere l'esito di radicati processi culturali, storici, economici, che non si superano se non intervenendo anche sui fattori di contesto della discriminazione (o della 'debolezza'), come -e questo punto è ben sottolineato dalla Tosi- il lavoro di cura, le responsabilità familiari all'interno della coppia, ma anche il rapporto tra tempi di lavoro e tempi sociali, ecc.....

Per altro verso, è sicuramente vero che in molti casi la bassa presenza femminile nei "luoghi" e nei "momenti" della politica può essere il segnale di «una resistenza che le donne oppongono alla politica intesa come pratica specialistica, (...) un disagio nei confronti dei modi concreti di esercizio del potere politico, ... (una) scelta di spendersi altrove».

Come dicevo in precedenza, si tratta di osservazioni giuste e difficilmente contestabili: dove mi sento di esprimere qualche perplessità è sul giudizio conclusivo che viene derivato da tali premesse, in relazione alle quote, e al legame di questi meccanismi con le logiche dell'egualianza sostanziale.

Eguaglianza sostanziale è una formula "indeterminata" e amplissima, che identifica un processo per sua natura sempre 'parziale' e provvisorio' (così, a proposito dei processi attuativi delle norme costituzionali in generale, M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Pol. Dir.*, 1999, pag. 36), un modo di essere dinamico di un ordinamento e di una comunità, una tensione verso risultati di trasformazione delle strutture sociali e di "pieno sviluppo della persona" che non arriva mai ad esiti o ad equilibri completamente (e per sempre) appaganti e definitivi.

Il carattere aperto e "progressivo" di questo principio-valore, così essenziale ai fini della qualificazione assiologica e costituzionale della nostra esperienza giuridica, si manifesta in varie direzioni, prima fra tutte nei mezzi utilizzabili per raggiungere gli obiettivi indicati dalla norma costituzionale, cioè nell' "attività del rimuovere".

Da un lato, l'impegno costituzionale di contrasto agli ostacoli di ordine economico-sociale si muove lungo l'intera scala delle condizioni di disegualianza e dei connessi strumenti di riequilibrio.

La distinzione tra egualianza dei punti di partenza (o delle opportunità) ed egualianza dei punti di arrivo (o dei risultati) va contestata nella sua versione irriducibilmente oppositiva, e che tiene fuori in modo assoluto l'elemento dei risultati dall'ambito di ciò che è praticabile nell'attuazione dell'art. 3, comma 2, Cost. Alle molteplici forme della discriminazione bisogna opporre, in misura proporzionata e progressiva, risposte adeguate e concretamente efficaci, e la valutazione delle tecniche non può essere ingabbiata nella dicotomia opportunità-risultati: anche perché non è sempre facile o possibile distinguere tra le une e gli altri, ben potendo in taluni casi (e uno di questi è sicuramente il caso delle quote nelle candidature) un risultato essere al tempo stesso un'opportunità per raggiungere altri, più significativi, risultati.

Su un piano diverso, la "rimozione degli ostacoli" può essere l'esito di un processo combinato di decisioni politiche e fattori di auto-produzione sociale di determinati effetti, nel senso che le prime possono svolgere una funzione di esempio e di incentivazione dei secondi.

A questa stregua allora, le quote possono non essere il *massimo* per risolvere stabilmente l'istanza della "democrazia paritaria", per costruire un sistema politico-sociale in cui le candidature femminili siano 'normali' e consistenti, ma sono comunque *qualcosa*, che magari riesce ad imprimere alla questione generale una visibilità e un'accelerazione più immediate, a dare il senso 'da subito', e forse più efficacemente, dello sforzo di invertire le condizioni sociali e le abitudini culturali in cui una condizione di discriminazione è maturata; ad essere un primo risultato sul quale poi diventa più facile innestare, anche con la spinta (non solo dimostrativa e simbolica, ma di sensibilità e di consapevolezza nei confronti dei problemi legati alla condizione femminile) di una presenza numericamente più rilevante delle donne nelle istituzioni, politiche (o dinamiche spontanee) di trasformazione delle strutture politiche, sociali, economiche, più organiche e profonde, o quelle misure "di mantenimento premiale" (sul terreno dei contributi e rimborsi elettorali, della propaganda, della distribuzione delle risorse tra i gruppi delle assemblee elettive ai vari livelli) alle quali fa riferimento Roberto Bin nel suo intervento (*Donne e autoreferenzialità della politica*, 7 gennaio 2003).

In altri termini, se la rimozione degli ostacoli non è (quasi mai) un fatto che si realizza in una volta sola, ma un procedere verso le finalità ricomprese nel vastissimo raggio di escursione del progetto dell'eguaglianza sostanziale, che racchiude anche il tema della rappresentanza democratica 'paritaria', allora le quote possono rappresentare (a certe condizioni di legittimità e di "ragionevolezza", problema che qui evito di toccare, ma che ho trattato in A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, Cedam, 2002, pag. 359 ss.) uno strumento ad impatto immediato, e al tempo stesso -anzi proprio per questo- un momento di passaggio intermedio verso la delineazione di uno stabile modello sociale in cui l'accesso alle cariche elettive diventi davvero ed effettivamente "eguale" per tutti i cittadini, *uomini e donne*, come dice l'art. 51 Cost.

In questa ottica, il fatto che l'eguaglianza delle quote sia (o possa essere) "*apparente*" non la rende per questo meno (o niente affatto) "*sostanziale*". L'eguaglianza sostanziale, proprio perchè ha di fronte ostacoli "di fatto" piuttosto che giuridico-formali, si nutre anche di "apparenza", di simboli dimostrativi, di cose che riguardano alcuni o molti, senza che si possa dire che un problema generale (di tutti) è stato risolto ovvero che una situazione di debolezza sociale ed economica non esiste più; nondimeno, ogni passo in avanti, pur piccolo o provvisorio che sia, ogni "apparenza", può funzionare da punto di partenza e di aggancio di nuovi e più avanzati equilibri, sempre nel solco di quell'art. 3, comma 2, Cost., che resta l'anima, enigmatica quanto si vuole ma in ogni caso irrinunciabile, del nostro disegno costituzionale.